



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 549 del 04 marzo 2024

Progetto:	<p><i>Parere tecnico</i></p> <p>Aeroporto di Bari-Palese – Riavvio del procedimento - Proroga del provvedimento di compatibilità ambientale n. 277 del 19/11/2014</p> <p>ID_VIP 5000 bis</p>
Proponente:	ENAC

La Commissione VIA

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 8 e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20 agosto 2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10 gennaio 2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24 novembre 2020 e con Decreto del Ministro per la transizione ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022 e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 196 del 13 giugno 2023, n. 250 del 1° agosto 2023 e n. 286 del 1° settembre 2023.

PREMESSO che:

- con D.M. n. 277 del 19/11/2014, è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto in oggetto. Il Decreto fissa in 5 anni il termine per la realizzazione del progetto, a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 27/12/2014;
- con nota n. 136520 del 29/11/2019, acquisita al prot. 31247/DVA del 29/11/2019, ENAC ha presentato a questa Direzione motivata istanza di proroga della validità temporale del suddetto decreto VIA;
- con nota n. 27193/MATTM del 17/04/2020, la Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS della Direzione Generale Valutazioni Ambientali (d’ora innanzi Divisione) ha comunicato la procedibilità dell’istanza di proroga richiesta, ha dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica VIA/VAS e ha richiesto al Ministero della cultura il nulla osta di competenza;
- con il parere n.51 del 02/10/2020 la CTVA ha espresso il seguente motivato parere:

“In considerazione di quanto riportato nella Relazione tecnica descrittiva ambientale fornita dal soggetto richiedente ENAC e sulla base delle considerazioni svolte sopra, non si ritengono sussistenti le condizioni per procedere alla concessione della proroga di cinque anni del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 277 del 19/11/2014 atteso che la mancata ottemperanza delle prescrizioni, accertata con decreto dirigenziale MATTM n. 205 del 7/07/2020 sulla base del parere della Commissione n. 3396 dell’8/05/2020, rende inefficace il predetto provvedimento di VIA, in quanto è stata avviata, ancorché non completata, la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel progetto, rendendo di fatto quindi impossibile il rispetto del quadro prescrittivo Ante Operam che aveva accompagnato sub condizione la valutazione positiva della compatibilità ambientale del progetto stesso.

Inoltre dal precedente studio di impatto ambientale si è registrata significativa modifica progettuale del Master Plan 2022, così come emerge dalla lettura della citata Relazione Tecnica, che richiede necessari aggiornamenti del quadro pianificatorio a livello regionale, del sistema aggiornato di vincoli e tutele, una verifica aggiornata della caratterizzazione dello stato attuale dell’ambiente e l’approfondimento dei profili di compatibilità con la pianificazione vigente in tema di rischio delle alluvioni e tutela dei corpi idrici (ai sensi della Direttiva 2000/60/CE recepita dal D. Lgs. n. 152/2006 e del D. Lgs. 19 agosto 2010 n. 49 recante “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione”).

Parimenti dal precedente studio di impatto ambientale sono intervenute modifiche normative

rilevanti, a opera del d. lgs. 104/2017, delle disposizioni d. lgs. 152/06, specie in tema di impatti cumulativi su ambiente e salute, come pure sono sopravvenuti nuovi strumenti normativi e pianificatori a tutela dei siti di Rete Natura 2000, che il proponente non ha considerato, tra cui il Sistema carta natura Regione Puglia 204/2014, redatto da Ispra e Arpa Puglia, il R.R. n. 6 del 10.05.2016 della giunta regionale “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”, aggiornato con D.G.R. n.646 del 02.05.2017 recante “Approvazione definitiva dello schema di Regolamento ai sensi dell’art. 44, co. 2, dello Statuto regionale così come modificato dall’art. 3, co. 1, lett. b, della L.R. n. 44/2014” così come è stato aggiornato il Regolamento con il R.R. n. 12 del 10 maggio 2017 e relativo allegato contenente gli Obiettivi di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 della Regione Puglia, e la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2442 recante “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”. Infine l’approfondimento degli impatti sulla biodiversità deve essere oggi informato dalle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - direttiva 92/43/CEE "habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4 approvate con Intesa del 28.11.2019 (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019), ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La Direzione CRESS valuterà l’assunzione dei provvedimenti conseguenti, oltre all’avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 29 del TUA per la mancata ottemperanza alle prescrizioni.”;

- con nota prot .n, MATTM/89401 del 03/11/2020 la Divisione ha comunicato al Proponente che: “Considerato che, sulla base delle motivazioni rappresentate nel citato parere, il provvedimento di proroga del decreto di compatibilità ambientale non potrà che essere negativo, la scrivente Direzione ritiene di dover dare attuazione alle disposizioni dell’art. 10-bis della L. 241/1990, le quali prevedono che, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all’istante circa i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”;
- con nota acquisita con prot. n. MATTM/94954 del 18/11/2020 il Proponente ha fornito le proprie controdeduzioni al parere CTVA n.51 del 02/10/2020 come di seguito riportato:

“In merito al punto 1, la Determina CRESS 205 del 7/07/2020 circa la verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al parere 3396 dell’8-5-2020 indica che “ai fini del completamento dell’ottemperanza alle prescrizioni, il proponente dovrà presentare una nuova istanza per l’avvio delle verifiche stesse, entro i termini stabiliti dal provvedimento di compatibilità ambientale”. Allo scopo quindi questo Ente evidenzia che detta nuova istanza verrà presentata nel breve termine e nel rispetto di quanto indicato dal Decreto di compatibilità. Pertanto in merito al primo presupposto di cui sopra con la presente si conferma l’interesse di presentare la nuova istanza e si ritiene necessario che sia espletata la nuova verifica di ottemperanza prima di procedere alla conclusione della determinazione circa l’istanza di proroga di cui in oggetto.

In merito al punto 2, si fa presente che l’unica “modifica progettuale” effettuata rispetto al Masterplan 2022 così come valutato dal decreto 277/14 è stata valutata come “non significativa” a seguito di apposita istruttoria ex art.9 DM 150/07 di cui al parere 2427 del 16/06/2017 che a tal riguardo ha ritenuto che “la modifica proposta al Masterplan 2022 dell’Aeroporto di Bari Palese e consistente nella realizzazione di un complesso produttivo in un’area destinata ad ospitare parcheggi secondo le previsioni dello stesso Masterplan non determina effetti sulle componenti ambientali e pertanto si confermano le analisi e le valutazioni già effettuate nell’ambito della procedura di VIA relativa al Masterplan 2022 conclusasi positivamente con il decreto di VIA n. DEC-VIAn.277 del 19-11-2014” allegato alla presente.

In merito al punto 3, si osserva che secondo la ratio richiamata dall’art. 23 co 2 del Dlgs 104/17 il procedimento in oggetto, essendo antecedente all’emanazione del decreto stesso, debba essere riferito ai criteri vigenti alla data dell’espletamento della procedura di VIA e della relativa espressione di compatibilità ambientale. In ragione di ciò il documento tecnico alla base della richiesta di proroga è stato basato su quanto disposto dalla normativa vigente all’epoca del

decreto medesimo così da poter operare una comparazione diretta tra gli eventuali aggiornamenti del contesto ambientale e le valutazioni contenute nel decreto VIA a fondamento del giudizio espresso. Al riguardo si rileva altresì che diversamente il riferimento a quanto disposto dal Dlgs 104/17 si configurerebbe come una nuova valutazione ambientale e non già come una richiesta di proroga di un decreto di compatibilità ambientale espresso ai sensi della previgente normativa. In merito al punto 4, si ricorda che dallo studio di impatto ambientale si evince che tutte le aree della Rete Natura 2000 (IT9120003 SIC Bosco di Mesola; IT9120007 SIC-ZPS Murgia Alta; IT9120009 SIC Posidonieto San Vito-Barletta; IT9130005, SIC Murgia di Sud-Est) sono poste a rilevante distanza dall'aeroporto di Bari, posto che quella più vicina (Murgia Alta) si trova ad oltre 25 chilometri dallo scalo, eccezion fatta per il SIC a mare del Posidonieto San Vito – Barletta (IT9120009) per il quale il concluso procedimento integrato VIA e VINCA ha confermato quanto riportato dallo studio sulla non incidenza dell'opera. In ragione di quanto sopra non sembrano pertinenti, nell'ambito del procedimento di richiesta di proroga, le necessità di approfondimento richiamate dal parere n.51 del 2-10-2020.”; inoltre il Proponente, ha rappresentato tra l'altro che “si conferma l'interesse di presentare della nuova istanza e si ritiene necessario che sia espletata la nuova verifica di ottemperanza prima di procedere alla conclusione della determinazione circa l'istanza di proroga di cui in oggetto. [...] Si formula espressa richiesta di procedere preliminarmente alla nuova verifica di ottemperanza la cui istanza sarà presentata in breve tempo e successivamente aggiornare il parere di proroga di cui in oggetto”.

- con nota n. 128613 del 31/12/2020, assunta al prot. n. 110640/MATTM del 31/12/2020, codesto Ente ha comunicato che “prevede di poter consegnare la nuova documentazione con il mese di marzo 2021” per il completamento delle procedure di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del decreto VIA citato;
- con nota n. 35988 del 31/03/2021, assunta al prot. n. 34180/MATTM del 1/04/2021, ENAC ha richiesto la sospensione del procedimento di proroga del D.M. VIA n. 246 del 9/10/2014 “al fine di permettere – entro la fine del prossimo mese di aprile – la conclusione delle verifiche di ottemperanza”;
- con nota n. 42570/MATTM del 23/04/2021, la Divisione ha comunicato di poter accogliere la richiesta e ha sospeso il procedimento fino alla conclusione dell'iter di verifica di ottemperanza;
- completato l'iter di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali “ante operam” di cui alla lett. A) nn. 1 e 8 del D.M. 277/2014, con nota n. 116345 del 8/09/2023 assunta al prot. n. 143105/MASE del 11/09/2023, ENAC ha chiesto “la riattivazione del procedimento di richiesta di proroga di validità dello stesso, configurando il termine all'anno 2027”;
- con nota prot. n. MASE/9205 del 18/01/2024, acquisita al prot. n. CTVA/705 del 18/01/2024, la Divisione ha disposto il riavvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica VIA/VAS, alla quale si chiede di stabilire se vi siano le condizioni per la concessione della proroga richiesta, restando nell'attesa di ricevere dal Ministero della cultura il nulla osta tecnico alla concessione della proroga, ai fini della predisposizione del decreto interministeriale di proroga, in coerenza con quanto stabilito all'art. 25, comma 5 del D. Lgs. 152/2006;
- con la stessa nota la Divisione ha comunicato che la documentazione è disponibile sul proprio sito web istituzionale all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10211/15050>;

RILEVATO che il presente parere ha come oggetto l'esame delle controdeduzioni del Proponente al parere CTVA n.51 del 02/10/2020 al fine di permettere le azioni successive di competenza della Divisione;

RILEVATO che:

- con D.M. n. 277 del 19/11/2014, è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto “Master Plan 2022 dell'aeroporto di Bari Palese, subordinata alle prescrizioni e raccomandazioni,

fra le quali 9 prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS; il Decreto fissa in 5 anni il termine per la realizzazione del progetto, a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 27/12/2014;

- con decreto direttoriale D.D. n. 205 del 7/07/2020, è stata dichiarata ottemperata la prescrizione A 9 e non ottemperate le prescrizioni sez. A) nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, per le quali il citato decreto ha determinato che *“Ai fini del completamento dell’ottemperanza alle prescrizioni, il proponente dovrà presentare una nuova istanza per l’avvio delle verifiche stesse, entro i termini stabiliti dal provvedimento di compatibilità ambientale”*;
- con decreto direttoriale D.D. n. 268 del 27/07/2021, è stata nuovamente determinata la mancata ottemperanza alla stessa condizione ambientale lett. A) n. 1 nonché il superamento condizione ambientale lett. A) n. 8; il D.D. specificando che *“ai fini della ottemperanza alla condizione ambientale lett. A) n. 1, il proponente dovrà presentare una nuova istanza per l’avvio della verifica, entro i termini stabiliti dal provvedimento di compatibilità ambientale, e tenendo conto di quanto indicato dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS nell’allegato parere”*; mentre ai fini della ottemperanza alla condizione ambientale lett. A) n. 8, il proponente dovrà trasmettere al Ministero della transizione ecologica le note prot. 18175 del 27 novembre 2019 e prot. n. 9940 del 10 novembre 2019;
- con decreto direttoriale D.D. n. 334 del 13/07/2023 è stata determinata l’ottemperanza alla condizione ambientale di cui alla lettera A) n. 1;
- con nota prot. n. MATTM/103345 del 27/09/2021 è stato comunicato *“che la condizione ambientale A) 8 del decreto VIA n. 277 del 19/11/2014, è da ritenersi superata”*;
- con nota prot. n. DVA/33592 del 27/12/2019 è stato comunicato quanto segue: *“nel prendere atto di quanto espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, comunica ad ENAC e Aeroporti di Puglia che le prescrizioni di cui alla lettera B) nn. 1, 3, 4, 7 e 10 del Decreto VIA n. 277 del 19/11/2014 sono da ritenersi ottemperate, mentre le prescrizioni lett. B, nn. 5, 11, 12 e 13 sono da ritenersi ottemperate limitatamente alla fase ante operam, con le condizioni e le precisazioni indicate nel citato parere n. 35124 del 28/11/2019 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;
- con nota ENAC prot 10.05.2023 – 0058844-P del 10 maggio 2023 (pec ore 9.20) l’ENAC ha indicato le opere del vigente MasterPlan rispetto alle quali intende procedere con la realizzazione qualora fosse concessa la proroga di validità del DEC/VIA di cui in oggetto. Nello specifico le opere sono rappresentate da:
 - Ampliamento aerostazione passeggeri lato ovest
 - Ampliamento del piazzale di sosta aeromobili
 - Ampliamento delle aree destinate al parcheggio autovetture, anche attraverso la sopraelevazione di quelle già pavimentate
 - Nuova viabilità di accesso all’area aeroportualeStante l’ulteriore intervallo di tempo trascorso dal maggio 23 le realizzazioni che si intende sviluppare entro l’anno 2027 (limite richiesta di proroga) sono la 1, la 3 e la 4;
- con nota prot.n. 0024036-p, acquisita al prot. n. CTVA/2257 del 21/02/2024, l’ENAC ha trasmesso le seguenti integrazioni volontarie:
 - Allegato 1: format di supporto screening di incidenza specifica della procedura di Valutazione di Incidenza (VIncA) redatto da apposita professionalità, con esito negativo circa la probabilità di incidenza sui siti circostanti all’intervento;
 - Allegato 2: appunto di integrazioni e chiarimenti in merito agli interventi previsti da Master Plan e al livello di completamento delle verifiche di ottemperanza.
In particolare nell’Allegato 2 ENAC così dichiara:

“I temi da riscontrare sono 3:

1. *Integrazione circa la compilazione del FORMAT DI SUPPORTO SCREENING per la VINCA;*

2. *Interventi previsti dal Piano di Sviluppo e da considerare per la richiesta di proroga;*
3. *Livello di completamento delle verifiche di ottemperanza.*

In merito a tali argomenti si riporta.

Per il punto 1.

Si faccia riferimento all'Allegato 1.

Per il punto 2.

Con nota ENAC prot. n. 10.05.2023 – 0058844-P del 10 maggio 2023 (pec ore 9.20) l'ENAC ha indicato le opere del vigente Master Plan rispetto alle quali intende procedere con la realizzazione qualora fosse concessa la proroga di validità del DEC/VIA di cui in oggetto.

Nello specifico le opere sono rappresentate da:

1. *Ampliamento aerostazione passeggeri lato ovest*
2. *Ampliamento del piazzale di sosta aeromobili*
3. *Ampliamento delle aree destinate al parcheggio autovetture, anche attraverso la sopraelevazione di quelle già pavimentate*
4. *Nuova viabilità di accesso all'area aeroportuale*

Stante l'ulteriore intervallo di tempo trascorso dal maggio 23 si precisa che ad oggi le realizzazioni che si intende sviluppare entro l'anno 2027 (limite richiesta di proroga) sono la 1, la 3 e la 4.

Per il punto 3.

Come già indicato nella nota ricordata al punto 1, Codesto Ministero con nota 103345 del 27.09.2021 aveva comunicato la mancanza dell'ottemperanza alla sola condizione ambientale lett. A) n.1.

ENAC con nota 10955 del 27.01.2023 ha presentato nuova istanza di verifica alla condizione ambientale di cui sopra fornendo pertanto a Codesto Ministero tutti gli elementi per il completamento delle verifiche di ottemperanza del DEC/VIA in parola. In tal modo si è completata la presentazione delle ottemperanze alle condizioni ambientali del DEC/VIA n.277/14”;

RICHIAMATI i contenuti e le conclusioni del parere CTVA n. 51 del 02/10/2020;

VALUTATE le controdeduzioni al già menzionato parere fornite dal Proponente e in particolare la perdurante conclusione circa l'assenza di ogni probabile incidenza sui siti Rete Natura 2000 analizzati in quanto più prossimi all'area di intervento;

RIBADENDO che il Proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali, per le parti non già ottemperate;

la Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

che sussistono le condizioni, anche quanto alle risultanze dello screening di incidenza, per la concessione della proroga di cinque anni del termine di validità del D. M. n. 277 del 19/11/2014 relativo allo “Aeroporto di Bari-Palese”.

Il Presidente della Commissione
Cons. Massimiliano Atelli